



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Ordinanza N. 81 del 06/10/2014  
Prot. n. 40418 del 08/10/2014

## IL SINDACO

**Considerato** che nel cimitero di Falconara, parte anteriore dello stesso, sono presenti n. 8 edicole funerarie private, in pessimo stato di conservazione e che da lungo tempo risultano in uno stato di abbandono tale da rendere una pessima immagine del cimitero nonché costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

**considerato** parimenti che nel cimitero di Castelferretti, parte anteriore dello stesso, è presente una edicola funeraria privata, che trovasi nelle identiche condizioni di quelle sopra menzionate;

**considerato** altresì che non è possibile risalire con certezza agli eredi diretti né dalle nomenclature poste sulle edicole né dai nominativi dei defunti delle nove edicole funerarie che sono stati ivi sepolti da oltre 50 anni;

**ritenuto** doveroso e necessario ripristinare le condizioni di sicurezza, igiene e decoro dei cimiteri comunali.

**Visto** l'art. 70 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 23/12/1977 il quale testualmente cita: "Le tombe e le cappelle gentilizie devono essere mantenute in solido e decoroso stato a cura e spese del concessionario. In caso di inadempienza l'Autorità Comunale imporrà l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione entro un tempo determinato.

Qualora il concessionario ritardi o rifiuti di eseguirlo, si provvederà d'ufficio e le relative spese saranno rimosse secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/73 e nel D.Lgs 112/99, applicabile anche all'ingiunzione fiscale di cui R.D. 639/1910.

**Visto** l'art. 63 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 il quale testualmente cita: "1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni."



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Visto anche l'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 il quale testualmente cita: "Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero".

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000

## ORDINA

ai concessionari e/o agli eredi o aventi diritto di provvedere alle opere manutentive, entro e non oltre 1 anno dalla data della presente ordinanza, previo ottenimento, ove previsto, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, previa dimostrazione del possesso di titoli legittimanti l'intervento; Trascorso senza esito tale termine si avvierà il procedimento di decadenza delle concessioni cimiteriali per otto edicole funerarie ubicate nel cimitero di Falconara ed una ubicata nel cimitero di Castelferretti, meglio descritte nel documento allegato alla presente ordinanza.

## AVVERTE

Che il presente avviso resterà affisso sulle tombe oggetto del procedimento per un anno dalla data della presente ordinanza.

Decorso il termine assegnato, qualora permanga lo stato di abbandono e/o nel caso non siano state avviate le procedure per provvedere alla decorosa manutenzione dell'edicola funeraria, sarà dichiarata la decadenza della concessione cimiteriale.

Conseguentemente le tombe entreranno nella piena disponibilità del Comune ed i resti ossei ivi depositi saranno estumulati e collocati nell'ossario comune del cimitero; i resti mortali, ivi sepolti, saranno anch'essi estumulati ed i resti ossei saranno collocati nell'ossario comune, ovvero, in caso di impossibilità, inumati a terra nel campo comune per un periodo minimo di cinque anni secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990.

Le tombe saranno riassegnate con asta pubblica, tramite il gestore dei Servizi Cimiteriali, a privati cittadini e/o enti.

Questi prenderanno in carico le suddette tombe nelle condizioni in cui si trovano e, a loro cura e spese, dovranno provvedere, entro il termine di 12 mesi dalla data di assegnazione (pena la revoca dell'assegnazione della tomba), ad ottenere apposita autorizzazione per le opportune attività edilizie che sarà possibile effettuare, tenuto conto delle condizioni architettoniche e/o statiche in cui si trovano le costruzioni e di eseguire i lavori entro i termini di legge.

Ai concessionari è fatto altresì obbligo di installare e mantenere una piccola targa, sul frontale o su un lato esterno della tomba stessa, in cui siano riportati, alla memoria, i nominativi delle salme rimaste sepolte nell'edicola funeraria fino al momento della nuova assegnazione.



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

## COMUNICA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 ed art. 9 comma 2 della L.R. 30/04/1991 n. 10:

1. avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.
2. L'ufficio preposto all'istruttoria del provvedimento dove è possibile prendere visione degli atti è 3° Settore U.O.C. Lavori Pubblici-Stabili-Impianti Sportivi Edilizia Cimiteriale.
3. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Claudio Massi.

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- affissa sulle tombe interessate;
- pubblicata sull'Albo Pretorio comunale;
- pubblicata sul sito internet comunale;
- affissa all'ingresso dell'ufficio cimiteriale della Marche Multiservizi S.p.A., gestore dei servizi cimiteriali comunali, ubicato a Falconara M.ma in via Marconi 114;
- notificata, ove possibile, ai concessionari e/o eredi e/o aventi diritto;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale Prefettura di Ancona.

